

Regione Autonoma Valle d'Aosta
COMUNE DI GRESSAN



DETTAGLIO TECNICO
PER LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
LOCALITÀ PILA – PIAZZETTA PILA2000

+

Indice

ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – DURATA	2
ART. 3 – GESTIONE PROVVISORIA	3
ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE.....	3
ART. 5 – OBBLIGHI DEL LOCATARIO	3
ART. 6 – ULTERIORI ONERI DEL LOCATARIO	4
ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO.....	4
ART. 8 – PERSONALE ADDETTO	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'USO DEGLI IMMOBILI.....	5
ART. 10 – OPERE DI MANUTENZIONE.....	6
ART. 11 – GARANZIE OBBLIGAZIONARIE E CONDIZIONI DI SICUREZZA	6
ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	7
ART. 13 – RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI	7
ART. 14 – DIVIETO DI SUB LOCAZIONE.....	8
ART. 15 – CONSEGNA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE	8
ART. 16 – CONTROVERSIE	9
ART. 17 – DIRITTO DI PRELAZIONE.....	9
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 20 - STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	10
ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	10

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente dettaglio tecnico è la locazione dei seguenti immobili di proprietà comunale siti in loc. Pila – piazzetta Pila2000:

1. immobile destinato ad attività di somministrazione alimenti e bevande con una superficie di mq 139 – totalmente attrezzato e arredato;
2. attigui locali destinati a uso ludico-sportivi “spogliatoi” con una superficie di mq 84;
3. appartamento, soprastante l’immobile commerciale, destinato a abitazione temporanea con una superficie di mq 43 (opzionale);

L’immobile di cui al punto 1 è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande; il locale dovrà essere destinato a tale attività per tutta la durata della locazione, con l’obbligo di riconsegnarlo perfettamente funzionante e dotato di tutte le attrezzature fisse ivi presenti. Vi è la possibilità di usufruire di un dehors temporaneo sulla piazza di proprietà comunale per mq 200.

Tutti gli arredi e le attrezzature presenti nei locali assegnati in locazione risulteranno da apposito inventario che dovrà essere predisposto all’inizio della gestione da un incaricato dell’Amministrazione comunale e dal gestore e confrontato a fine gestione. Eventuali mancanze dovranno essere reintegrate a cura e spese del gestore entro un termine che sarà tassativamente stabilito dall’Amministrazione comunale.

I locali di cui al punto 2 possono essere oggetto di proposta progettuale di utilizzo e sviluppo di attività sportive o di altro genere legate alla valorizzazione dell’area oggetto di premialità in fase di gara.

L’immobile di cui al punto 3 costituisce una possibilità non vincolante con obbligo d’uso a utilizzo proprio o per il personale dipendente oggetto di base d’asta separata.

ART. 2 – DURATA

La durata del contratto è di 6 anni dalla data di sottoscrizione del contratto eventualmente rinnovabile di altri 6 qualora una delle parti abbia comunicato richiesta di rinnovo all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza e la controparte abbia comunicato l’accettazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. È escluso il rinnovo tacito.

La decorrenza della locazione avrà inizio indicativamente il 01/01/2024 o in data differente che sarà comunicata congiuntamente all’affidamento definitivo all’aggiudicatario.

E’ facoltà del locatario interrompere in maniera anticipata la durata del contratto con preavviso minimo di almeno 180 giorni (6 mesi) da comunicare per iscritto mediante P.E.C..

Alla scadenza del termine il gestore dovrà restituire al Comune gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del presente dettaglio tecnico nello stato in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso.

ART. 3 – GESTIONE PROVVISORIA

Il locatario è tenuto ad assicurare le prestazioni contenute in questo dettaglio tecnico oltre il termine di scadenza del contratto, per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni (6 mesi), alle stesse condizioni contrattuali, qualora ciò sia richiesto in forma scritta dall'Amministrazione comunale con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del contratto stesso.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a seguito dell'affidamento in locazione, si impegna a effettuare la manutenzione straordinaria dell'immobile.

Nel caso in cui si rendano necessari lavori di straordinaria manutenzione, il Locatario lo segnala per iscritto al Comune, il quale, verificata la necessità dell'intervento, provvederà nel minor tempo possibile al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oppure all'esecuzione in proprio degli interventi necessari.

Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto a carico del Comune, esclusivamente l'attività consistente nel porre in atto gli interventi volti a ovviare agli eventi che pregiudichino l'esistenza delle infrastrutture consegnate.

Qualora nel corso della gestione si verificasse l'esigenza, condivisa dall'Amministrazione Comunale, di sostenere spese di manutenzione straordinaria, il gestore ha l'obbligo di rivolgersi alla stessa che provvederà direttamente alla loro esecuzione. Qualora i danni fossero provocati da imperizia o incuria della gestione i costi di riparazione saranno addebitati al gestore.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL LOCATARIO

Il Locatario all'atto della sottoscrizione del contratto si impegna a:

- a. effettuare la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti;
- b. permettere le visite nelle ore diurne degli immobili affidati a dipendenti del Comune, anche finalizzate all'effettuazione di controlli che riterrà opportuni per verificare lo stato di conservazione della struttura e la sua destinazione, nonché di chiedere informazioni anche dettagliate in ordine alla gestione per verificare la regolarità del servizio svolto;
- c. obbligo di assicurare l'apertura dell'esercizio commerciale nei periodi di apertura degli impianti di risalita sia nella stagione invernale sia nella stagione estiva;
- d. adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare disturbo della quiete pubblica;
- e. garantire la pulizia e il decoro, escluso lo sgombero neve, dell'intera piazza di proprietà comunale antistante l'immobile a uso bar/ristorante di mq 1800, inteso quale pulizia ordinaria costante di tutto il sito, rimozione dei rifiuti abbandonati e svuotamento regolare dei cestini per la raccolta dei rifiuti;
- f. assumere la conduzione dell'esercizio pubblico; a tale fine si impegna a presentare con modalità telematica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo Sportello Unico degli Enti Locali, e tutte le ulteriori comunicazioni previste dalla

normativa vigente;

g. tenere esposto in modo visibile al pubblico gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

ART. 6 – ULTERIORI ONERI DEL LOCATARIO

Sono a carico del Locatario le spese relative all'acquisto dell'attrezzatura varia e minuta per garantire il funzionamento della struttura, nonché la manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e degli impianti tecnologici, delle infrastrutture edili e la manutenzione generale degli impianti nonché delle strutture ed infrastrutture edili, atta a conservarli nelle condizioni migliori e a garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza degli utilizzatori, così come definita dall'art. 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, in analogia a quanto stabilito dagli articoli 1576 e 1602 del codice civile, quali, a titolo esemplificativo:

- tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti interni
- riparazione di infissi e serramenti esterni ed interni
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari
- riparazione ed eventuale sostituzione di piccoli elettrodomestici.

Oltre alle manutenzioni ordinarie sono a carico del Locatario tutte le spese per energia elettrica e riscaldamento e produzione dell'acqua calda, le eventuali spese per acqua, telefono e gas, le spese per il materiale di consumo inerenti la pulizia, la manutenzione delle attrezzature varie, nonché tutte le tariffe, tasse ed imposte connesse alla gestione della struttura e del pubblico esercizio (servizio idrico integrato, imposta sulla pubblicità, Tassa Rifiuti, ecc.).

Il Locatario è tenuto ad intestare e/o volturare a proprio nome i contratti per la fornitura dell'energia elettrica e della telefonia con i relativi gestori.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO

Il Locatario dichiara di accettare l'affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti.

Il Locatario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente dettaglio tecnico.

Il Locatario all'atto di stipulazione del contratto deve presentare le polizze come descritto al paragrafo 12 – obblighi assicurativi.

Il Locatario risponde dell'agibilità e dell'apertura al pubblico della struttura, dell'esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell'osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

Deve essere inoltre garantito da parte del Locatario il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici, dei mezzi di estinzione incendi (estintori), di riscaldamento e sanitari alle norme di sicurezza in vigore, nonché al corretto funzionamento degli stessi.

Sono altresì a carico del Locatario, in qualità di titolare dell'impianto ovvero dell'attività, gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 16.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'esercizio di impianti sportivi (con particolare riferimento agli aspetti di "gestione della sicurezza"). Il Locatario dovrà poi attenersi a quanto stabilito dalle normative vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, compresa l'eventuale elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al D. Leg.vo 81/2008.

Il Locatario si impegna a provvedere a propria cura e spese a mettere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso per far fronte a lesioni di lieve entità.

Nei confronti dei dipendenti il Locatario osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il Locatario anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il concorrente dovrà inoltre garantire che i volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Locatario.

Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il concorrente ed il personale da esso dipendente o socio volontario altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Locatario è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all'interno dell'impianto secondo le previsioni della L. 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché della successiva L. 3/2003.

Il Locatario s'impegna, infine, nel caso di manifestazioni da esso organizzate, a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'accesso di pubblico.

ART. 8 – PERSONALE ADDETTO

Il Locatario è tenuto a rispettare le leggi in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. E' pure tenuto a rispettare i contratti collettivi di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in ambito nazionale e regionale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'USO DEGLI IMMOBILI

Il bar-ristorante dovrà avere un'apertura minima nei periodi di esercizio degli impianti di risalita sia nella stagione invernale sia nella stagione estiva.

L'esercizio pubblico deve sottostare alle regole che l'Amministrazione comunale impartisce ai locali pubblici sul territorio comunale.

Gli trattenimenti musicali (anche tramite filodiffusione) devono rispettare tutte le norme ed i regolamenti vigenti sul territorio comunale (Piano di Zonizzazione Acustica e Ordinanze Sindacali).

È espressamente vietato, all'interno e all'esterno del locale, l'uso di qualsiasi dispositivo di gioco che preveda vincite in denaro o beni (slot machine, video poker, ecc.).

Il Locatario è comunque tenuto ad assicurare l'efficienza della struttura e dei relativi arredi, anche in occasione di guasti o inefficienze, provvedendo all'immediata sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, anche per motivi di obsolescenza, alle riparazioni e ai ripristini.

Sono a carico del Locatario tutte le forniture di attrezzature e materiali di consumo necessari per un corretto svolgimento del servizio (sacchi per i rifiuti, ecc.).

ART. 10 – OPERE DI MANUTENZIONE

Al Locatario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, comunicato in seguito a espressa deliberazione che approvi il progetto di esecuzione dell'opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili.

Il Comune ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Locatario, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal Locatario, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Locatario sarà tenuto anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i corrispettivi di locazione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate.

Sono a carico del Locatario tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, idonei a garantire il completo funzionamento degli impianti e il decoro degli immobili e delle pertinenze, così come definiti dall'art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001, in analogia a quanto stabilito dagli articoli 1576 e 1602 del codice civile.

Il Comune ha la facoltà di verificare che gli interventi di manutenzione siano effettivamente eseguiti, e in caso contrario, di intervenire in danno addebitandone le spese al Locatario.

ART. 11 – GARANZIE OBBLIGAZIONARIE E CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il deposito cauzionale definitivo, pari a un canone annuale posto a base d'asta e quindi euro 6.000,00, è versato a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel presente contratto e di tutti gli oneri comunque posti a carico del Locatario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni di ufficio.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.

Il Locatario si obbliga a reintegrare entro 10 giorni il deposito in relazione alle eventuali somme escusse dal Comune, pena la sospensione o la revoca della locazione.

Il deposito cauzionale verrà restituito solo al termine della locazione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.

La cauzione definitiva è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

L'Amministrazione Comunale è manlevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata realizzazione delle condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.

ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Locatario assume l'obbligo di stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune, per quanto riguarda la conduzione dell'immobile, con un massimale non inferiore a € 500.000 per sinistro, per persona, contro danni a terzi, persone cose e animali;

Copia della polizza dovrà essere trasmessa annualmente al Comune. Il primo anno la polizza dovrà essere presentata alla sottoscrizione del contratto.

ART. 13 – RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI

Il Locatario è tenuto al versamento del canone annuale proposto in sede di aggiudicazione in 2 rate anticipate del 50% cadauna, ciascuna assoggettata a I.V.A., entro il 31 luglio e il 31 dicembre di ogni anno. L'importo relativo al corrispettivo di locazione sarà revisionato annualmente a partire dal secondo anno applicando il 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT. Tali variazioni saranno applicate automaticamente e senza obbligo di avviso da parte del Comune.

Al canone annuo di locazione offerto sono da aggiungere le spese condominiali o accessorie di spettanza all'unità immobiliare in oggetto.

Il Locatario non può, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del corrispettivo o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del corrispettivo di locazione o di altri oneri costituisce messa in mora del Locatario e dà diritto al Comune agli interessi calcolati al tasso legale maggiorato del 5% e maturati dal primo giorno di ritardo nel pagamento.

Nel caso del reiterarsi del ritardo o del mancato pagamento per almeno tre volte nel corso del periodo contrattuale si applicano le penali indicate nell'articolo 18.

Eventuali contestazioni mosse da parte del Locatario nei confronti dell'Amministrazione comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

Sono a carico del Locatario gli oneri dovuti per:

1. il corrispettivo annuo di locazione da corrispondere al Comune secondo quanto stabilito dal contratto;
2. il versamento dell'imposta di registro dovuta alla registrazione del contratto, nonché il totale delle spese inerenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, le marche da bollo ecc;
3. il pagamento di tutte le utenze di qualsiasi genere e tipo (energia elettrica, gas, telefono, rifiuti, acquedotto) comprese le eventuali spese di volturazione e di intestazione delle stesse.
4. la manutenzione ordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze in grado di garantire un elevato standard di igiene sino alla restituzione;
5. le spese del contratto di assicurazione dell'immobile e degli impianti di cui all'art. 1 del presente dettaglio tecnico, specificatamente, contro i rischi di incendio, di allagamento e rischi diversi.

Il Locatario introita interamente i proventi derivanti dall'attività di somministrazione alimenti e bevande.

ART. 14 – DIVIETO DI SUB LOCAZIONE

È fatto divieto al Locatario sub locare a terzi gli immobili e le relative pertinenze di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1. L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 18.

Con riferimento ai locali di cui al punto 2 dell'articolo 1 è possibile prendere, una sub-locazione, previa autorizzazione da parte del Comune, nell'ambito della proposta progettuale presentata in sede di gara.

ART. 15 – CONSEGNA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I locali verranno consegnati nello stato in cui si trovano. L'attività di somministrazione dovrà essere esercitata esclusivamente e direttamente dal Locatario, previa presentazione della SCIA. L'attività di somministrazione esercitata dall'aggiudicatario non è cedibile a terzi.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Locatario circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.

ART. 17 – DIRITTO DI PRELAZIONE

Al Locatario non spetta alcun diritto di prelazione, né in caso di cessione, né in caso di nuovo affidamento, né alla scadenza della locazione. Il Locatario non ha diritto all'indennità di avviamento al termine del contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) per sospensione non autorizzata delle attività indicate all'art. 9 da parte del Locatario salvo che per casi di forza maggiore;
- b) per reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto;
- c) quando il Locatario si renda colpevole di frode o di gravi negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) quando il Locatario ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente contratto, secondo quanto previsto all'art. 14;
- e) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- f) in caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo e di fallimento;
- g) per il mancato pagamento del corrispettivo di locazione ovvero nel caso del reiterarsi del ritardo o del mancato pagamento per almeno tre volte nel corso del periodo contrattuale;
- h) alla scadenza della locazione.

Per la sospensione o la risoluzione del contratto, non è dovuto alcun indennizzo da parte del Comune.

In particolare, in caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, seguite da oggettivo riscontro, il Comune diffiderà il gestore, mediante notifica ai sensi di legge, ad eliminare le cause delle lamentele; in caso di ulteriore inottemperanza, il Comune applicherà una penale pari a euro 500,00; in caso di ulteriore inottemperanza, il

Comune ha diritto di risolvere il contratto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

ART. 20 - STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione. All'atto dovrà essere presentata la polizza a garanzia di cui all'art. 11 e le polizze assicurative di cui all'art. 12.

Sono a carico del Locatario tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuno eccettuato o escluso.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 UE in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara, saranno raccolti presso Amministrazione Comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali designa l'appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente lo stesso acquisirà.